9.3.5 La rappresentanza in giudizio

Indice:

- a. La rappresentanza diretta
- b. Rapporti con l'Avvocatura Distrettuale dello stato
- c. Le spese di lite
- d. Adempimenti successivi all'emissione della sentenza
- e. Normativa di riferimento

L'art. 6 comma 9 del D. LGS 150/11 stabilisce che: Nel giudizio di primo grado l'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente. L'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati

a. La rappresentanza diretta

La rappresentanza dell'amministrazione può quindi essere diretta, o a mezzo del dirigente che ha sottoscritto l'atto (l'autorità che ha emesso l'ordinanza) ovvero a mezzo di funzionario appositamente delegato.

Qui, singolarmente, sul versante dell'opponente registriamo la più ampia apertura perché, senza preclusioni, il sanzionato può fare tutto da solo, senza avvalersi del patrocinio di un avvocato, mentre, sul versante dell'amministrazione, registriamo un piccolo arresto legislativo perché ormai si andava verso il superamento delle aree funzionali.

Infatti, l'art. 417 bis c.p.c. (la cui operatività peraltro nella materia che ci occupa è stata esclusa proprio dall'art. 2 del D.LGS 150/2011), prevede che nelle controversie individuali di lavoro le amministrazioni possono stare in giudizio a mezzo di propri dipendenti, quindi senza distinzione di area. Qui invece viene richiesta la qualifica di funzionario e quindi l'appartenenza alla III area anche se, in ogni caso, il rischio di una querelle giudiziaria sul punto appare poco probabile seppur in qualche caso verificatasi.

In ogni caso, occorre prendere atto della circostanza e quindi, al di là dell'eventuale indicazione già nella memoria difensiva e di costituzione degli eventuali funzionari delegati alla rappresentanza, sarà opportuno che il funzionario all'uopo delegato partecipi all'udienza munito di apposita e specifica delega.

Sul punto, al di là delle numerose restrizioni imposte ai fini del contenimento della spesa, il MEF ha sempre rivolto particolare attenzione alla effettiva partecipazione in udienza nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa tenuto conto che, statisticamente, la presenza dell'amministrazione per il contraddittorio orale ha dato ampia prova di valenza ed efficacia per le sorti del giudizio.

b. Rapporti con l'Avvocatura Distrettuale dello stato

Per quanto attiene ai rapporti con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, va anche chiarito che l'amministrazione non necessariamente deve stare in giudizio personalmente perché, quando l'opposizione involga questioni o interessi rilevanti, sussiste la possibilità di demandare all'Avvocatura la trattazione del contenzioso.

Quindi, ordinariamente, saranno le singole RTS a gestire integralmente il contenzioso, senza darne comunicazione all'Avvocatura che, peraltro, non ne avrà notizia a meno che non sia la stessa RTS a coinvolgerla perché il ricorso in opposizione ed il decreto, a cura della cancelleria del Giudice adito, devono essere notificati all'opponente ed all'amministrazione che ha emesso l'ordinanza ingiunzione.

c. Le spese di lite

Al riguardo, va detto che la giurisprudenza si è ormai consolidata nel senso che, ove l'Amministrazione stia in giudizio a mezzo di un funzionario, non può ottenere la condanna della controparte al pagamento dell'onorario di avvocato, ma, in caso di rigetto dell'opposizione, ha diritto alla rifusione delle spese che essa abbia concretamente affrontato per lo svolgimento della difesa e quindi in sostanza, la retribuzione per i giorni di udienza ed il rimborso delle spese logistiche, avendo cura però di documentare in qualche modo la richiesta se si desidera che il magistrato la prenda in considerazione perché in mancanza, solitamente, non vi è liquidazione delle spese a favore dell'amministrazione che si sia difesa direttamente in giudizio.

Invero, sul piano normativo, la situazione è differente in quanto, l'art. 152 bis Disp. att. c.p.c., così come introdotto dall'art. 4, comma 42, l. 12 novembre 2011, n. 183 e così come successivamente modificato dall'art. 1, comma 31, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dispone che "Nelle liquidazioni delle spese di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile a favore delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se assistite da propri dipendenti ai sensi dell'articolo 417-bis del codice di procedura civile, si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. La riscossione avviene mediante iscrizione al ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600."

Sta di fatto però che, l'Autorità Giudiziaria, per quel che consta, sembra non avere preso contezza della novità introdotta.

d. Adempimenti successivi all'emissione della sentenza

Infine, si segnala che la rappresentanza diretta in giudizio, limitata al solo primo grado, postula la necessità, per l'opponente non soddisfatto dalla sentenza di primo grado, di notificare il ricorso in appello direttamente all'amministrazione statale che si è difesa personalmente o tramite un proprio funzionario, anche se questa è rimasta contumace nel giudizio di opposizione.

In tali casi, le sentenze sfavorevoli all'amministrazione, così come gli eventuali ricorsi in appello notificati, unitamente all'integrale fascicolo di parte relativo al giudizio di primo grado, dovranno essere trasmessi all'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente per territorio con una nota di accompagnamento in cui si rappresenterà la necessità di appellare la sentenza di primo grado ovvero di curare la costituzione in appello (in caso di appello del sanzionato) e si segnaleranno le eventuali osservazioni sulla sentenza e/o sui motivi di gravame proposti dall'appellante.

Infatti, le sentenze di primo grado che definiscono i giudizi di opposizione a sanzione amministrativa, dal 2006, per effetto del decreto legislativo n. 40 che aveva abrogato l'ultimo comma dell'art. 23 della Legge 689/81, sono appellabili al pari delle sentenze emesse a seguito di ordinari giudizi di cognizione.

La trasmissione all'Avvocatura dovrà essere curata con la massima urgenza poiché il termine breve per la proposizione dell'appello è di appena 30 giorni dalla notifica della sentenza, se operata dal sanzionato. Intuitivamente, le sentenze saranno notificate dal sanzionato solo in caso di accoglimento integrale o parziale dell'opposizione e quindi le sentenze notificate andranno trattate a vista perché il tempo materiale per l'eventuale proposizione dell'appello da parte dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato è davvero limitato.

Per quanto innanzi quindi, il termine per il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado è costituito dagli "ordinari" 30 giorni in caso di sentenza notificata ad istanza della controparte o, in mancanza di notifica, sei mesi dal deposito della sentenza in Cancelleria.

Per i giudizi instaurati precedentemente all'entrata in vigore della Legge 69/2009 il termine lungo è di dodici mesi maggiorati del periodo di 45 giorni di sospensione feriale.

e. Normativa di riferimento ✓ D.Lgs 150/11 ✓ 417 bis c.p.c. ✓ D.Lgs 40/2006 ✓ Legge 689/81

- ✓ Legge 69/2009